

COMUNE DI PORDENONE

**Regolamento
per la disciplina delle fiere**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 21.02.2005
Testo entrato in vigore in data 30.03.2005*

INDICE

Art. 1	Finalità	Pag. 3
Art. 2	Definizioni	Pag. 3
Art. 3	Esclusioni	Pag. 3
Art. 4	Qualificazione delle manifestazioni fieristiche	Pag. 4
Art. 5	Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera locale	Pag. 4
Art. 6	Requisiti di idoneità delle sedi espositive per manifestazioni locali	Pag. 4
Art. 7	Requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande	Pag. 5
Art. 8	Autorizzazioni a svolgere manifestazioni fieristiche	Pag. 5
Art. 9	Termini e modalità per la presentazione delle domande	Pag. 5
Art. 10	Attività istruttoria	Pag. 6
Art. 11	Variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche	Pag. 6
Art. 12	Rilevazione dati manifestazioni fieristiche locali	Pag. 6
Art. 13	Sistema di rilevazione	Pag. 6
Art. 14	Rilevazione degli espositori	Pag. 6
Art. 15	Sanzioni	Pag. 7
Art. 16	Revoca	Pag. 7

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Pordenone, attraverso l'istituzione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, favorisce la promozione delle attività economiche e produttive regionali, lo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche regionali, nazionali e internazionali, l'innovazione tecnologica e dei processi produttivi.
2. L'attività fieristica è svolta secondo i principi della concorrenza, della libertà d'impresa, della trasparenza e della parità di condizioni per l'accesso alle strutture e alle manifestazioni.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- a) per **“manifestazioni fieristiche”** le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo le seguenti tipologie:
 - 1) **“fiere generali”**, rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
 - 2) **“fiere specializzate”**, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
 - 3) **“mostre – mercato”**, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
- b) per **“quartiere fieristico”** le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica;
- c) per **“sede espositiva”** le aree attrezzate per ospitare manifestazioni fieristiche a carattere locale secondo le caratteristiche previste dall'art.6 del presente regolamento; tali aree possono essere sia private che pubbliche;
- d) per **“superficie netta”** la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nelle sedi espositive;
- e) per **“espositori”** quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori o rivenditori o enti pubblici o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;
- f) per **“visitatori”** coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;
- g) per **“organizzatori di manifestazioni”** i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;
- h) per **“enti fieristici”** i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, della sede espositiva anche al fine di promuovere l'attività fieristica.

Art. 3 – Esclusioni

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- a) le esposizioni universali;
- b) le esposizioni permanenti di beni e servizi;

- c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;
- d) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali;
- e) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- f) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali;
- g) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato;
- h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto.

Art. 4 - Qualificazione delle manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell'iniziativa, al numero e alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
2. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel territorio del quale si svolge la manifestazione.
3. La richiesta di qualificazione è presentata al Comune unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 8.

Art. 5- Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera locale

Il Comune di Pordenone riconosce la qualifica locale alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:

- a) influenza economica, sociale e di mercato estesa all'ambito territoriale della Provincia di Pordenone, delle altre Province del Friuli Venezia Giulia e in misura minore delle altre province contermini;
- b) provenienza prevalente degli espositori e dei visitatori dall'ambito territoriale della Provincia di Pordenone, delle altre Province del Friuli Venezia Giulia e in misura minore delle altre province contermini.

Art. 6 - Requisiti minimi di idoneità delle sedi espositive per manifestazioni locali

1. La sede espositiva principale è la Fiera ubicata in Viale Treviso. Possono essere indicate anche altre sedi di proprietà pubblica o privata.
2. Le sedi espositive all'interno del centro storico e/o centro città e/o nei quartieri, saranno indicate in appositi atti dell'Amministrazione Comunale.
3. Per le aree di centro storico, sarà l'Amministrazione Comunale valutare se consentire o meno l'accesso ai mezzi meccanici sul plateatico; le strutture e la posa in opera delle stesse dovranno essere compatibili con le piazze o corsi e non dovranno arrecare alcun danno ai monumenti e alla pavimentazione.
4. Nel restante territorio del Comune è possibile ubicare le sedi espositive nelle aree che rispettano i requisiti previsti dal successivo comma 6, in ogni caso le strutture e la posa in opera delle stesse dovranno essere compatibili con il sito scelto e non dovranno arrecare alcun danno allo stesso.
5. Le aree espositive dovranno essere attrezzate di servizi igienici (mobili o fissi) idonei a soddisfare le esigenze della specifica "fiera". L' "atto di qualificazione" indicherà n., caratteristiche e localizzazione degli stessi.
6. Le sedi espositive fisse saranno dotate di appositi servizi igienici sia per gli espositori che per i fruitori (suddivisi per sesso) oltre a quelli per portatori di handicap.

7. L'area utilizzata come sede espositiva deve essere riconsegnata al Comune integra e perfettamente pulita, rimuovendo tutti i rifiuti ingombranti quali ad esempio pannelli, moquette e ogni altro materiale usato per l'allestimento. Nel caso in cui siano stati predisposti palchi, pedane, tribune, ecc. ad avvenuto smontaggio, si dovrà provvedere alla rimozione dei rifiuti accumulati sotto le strutture.
8. Nel caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche riconosciute con la qualifica di locale la sede espositiva deve essere idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza, alla agibilità degli impianti, delle strutture, delle infrastrutture e delle aree utilizzate, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche con riferimento alla qualifica della stessa. La sede espositiva dovrà rispettare inoltre le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.
9. Dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le prescrizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno inserire nell'autorizzazione e/o nella concessione di occupazione dell'area pubblica.

Art. 7 – Requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande

Tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande potranno essere esercitate in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 8 - Autorizzazione a svolgere manifestazioni fieristiche

1. L'autorizzazione a svolgere manifestazioni fieristiche è rilasciata, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, libertà di prestazione di servizi e di stabilimento sanciti dall'Unione europea, a tutti i soggetti pubblici e privati dotati della capacità organizzativa e finanziaria necessaria per la realizzazione dell'evento ed è condizionata dalla sottoscrizione di apposito atto d'impegno nei confronti del Comune a garanzia degli eventuali adempimenti.
2. Per i soggetti organizzatori aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea, il riconoscimento è subordinato all'esistenza di condizioni di reciprocità per gli organizzatori.
3. L'autorizzazione a svolgere manifestazioni di rilevanza locale è rilasciata dal Comune. Il provvedimento non è atto dovuto ma è caratterizzato da discrezionalità. Spetta al coordinatore della manifestazione e titolare dell'autorizzazione il controllo dei requisiti dei partecipanti.
4. Nell'autorizzazione sono determinati i tempi e le modalità di svolgimento della manifestazione fieristica. La durata della manifestazione non può essere superiore a 15 giorni, continuativi o distribuiti nell'arco dell'anno solare, salvo specifiche deroghe.
5. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni, che esistano tutti i requisiti previsti per legge.
6. La domanda di autorizzazione, contenente una dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 5, s'intende accolta qualora il Comune non provveda entro 30 giorni dal suo ricevimento, se completa, ovvero dalla data del suo completamento.
7. Entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione il soggetto organizzatore deve trasmettere al Comune una relazione riassuntiva sui risultati in rapporto agli obiettivi dell'evento, corredata della rilevazione prevista dall'art.13.

Art. 9 - Termini e modalità per la presentazione delle domande

1. La domanda per l'attribuzione della qualifica locale alle manifestazioni fieristiche deve essere presentata al Comune di Pordenone, unitamente alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento della relativa manifestazione almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, pena l'irricevibilità della stessa.

2. La qualifica di manifestazione locale, nonché l'autorizzazione a svolgere la manifestazione stessa, sono rilasciate con provvedimento del Dirigente competente.
3. La domanda per l'attribuzione della qualifica, presentata unitamente alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento della relativa manifestazione fieristica, deve essere corredata dalla documentazione prevista per legge.

Art. 10 - Attività istruttoria

1. Le pratiche vengono esaminate in base alla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione necessaria. A parità di data di presentazione le domande vengono esaminate in base al numero di protocollo.
2. Qualora l'istanza risulti incompleta, gli uffici invitano il titolare a presentare la documentazione mancante, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda. Se la documentazione non perviene entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della richiesta di integrazioni, la domanda si intende tacitamente rinunciata senza oneri di ulteriore comunicazione da parte dell'Amministrazione.
3. Il termine per il rilascio della qualifica e dell'autorizzazione è di 30 giorni dalla data della domanda (se pervenuta completa in tutte le sue parti) ovvero dalla data in cui sono pervenuti i documenti mancanti.

Art. 11 - Variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche

Le richieste di variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche locali già autorizzate possono pervenire, debitamente motivate, al Comune almeno 15 giorni prima della nuova data prevista per l'inizio della manifestazione.

Art. 12 - Rilevazione dati manifestazioni fieristiche locali

1. Ai soli fini di classificazione e di censimento nonché per monitorare l'evoluzione del settore, il Comune trasmette alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario entro il 30 giugno dell'anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione fieristica con qualifica locale, l'elenco delle manifestazioni di loro competenza con specifica indicazione dell'organizzatore.
2. Il Comune trasmette alle Associazioni di categoria e dei consumatori l'elenco delle manifestazioni organizzate dal Comune per il loro coinvolgimento nelle medesime.
3. Il Comune, qualora lo ritenga opportuno, d'intesa con gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche promuove adeguate iniziative di sensibilizzazione verso i visitatori in funzione degli obiettivi.

Art. 13 - Sistemi di rilevazione

Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche devono predisporre sistemi oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori delle manifestazioni fieristiche locali, idonei per la verifica dei requisiti per l'attribuzione delle qualifiche delle manifestazioni stesse.

Art. 14 - Rilevazione degli espositori

1. Per espositore si intende il soggetto intestatario della pratica o contratto di locazione dello spazio espositivo; per coespositore si intende il soggetto non titolare di pratica o contratto di locazione dello spazio espositivo, il quale tuttavia usufruisce di uno spazio espositivo o stand autonomo

- concesso da un espositore e che in tale spazio esercita la propria attività con presenza fissa e continuativa propria o di proprio rappresentante.
2. I coespositori sono conteggiati a tutti gli effetti come espositori; non sono considerati espositori o coespositori i soggetti o le ditte rappresentati da altro espositore o coespositore e che non usufruiscano di uno spazio espositivo autonomo con presenza fissa e continuativa propria o di un proprio rappresentante. Tali soggetti rappresentati vanno conteggiati in un elenco separato.
 3. Ai fini della rilevazione, il conteggio degli espositori e dei coespositori deve essere suddiviso in elenchi distinti che consentano di individuare:
 - a) gli espositori nazionali;
 - a) gli espositori esteri;
 - a) gli espositori extra Unione europea;
 - b) espositori regionali;
 - c) espositori provinciali;
 - d) espositori comunali.

Art. 15 – Sanzioni

1. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione, ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle autorizzate, il Comune nel territorio del quale si svolge la manifestazione assume i provvedimenti necessari ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione stessa. È irrogata altresì nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 5 ad un massimo di € 50 per ciascun metro quadrato di superficie netta espositiva.
2. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 5, il Comune nel territorio del quale si svolge la manifestazione irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.
3. Le ulteriori violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art.7 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 da un minimo di € 100 ad un massimo di € 1.000.
4. Ai sensi dell'art.7 della L.R. 4/2003, la sanzione prevista per la violazione dell'art.6 è da un minimo di € 1.500 ad un massimo di € 10.000, oltre al risarcimento del danno arrecato, che, se possibile, deve essere effettuato in forma specifica con il ripristino della situazione antecedente il danneggiamento.
5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.

Art. 16 – Revoca

1. L'autorizzazione è revocata:
 - a) in caso di violazione di cui all'art.15, comma 4;
 - b) in caso di 3 violazioni di cui all'art.15, commi 1 e 2.
2. In caso di revoca è previsto il divieto di nuovo rilascio in capo al titolare per un periodo di 3 anni.

*a cura della Segreteria Generale
Marzia Vianello
data di aggiornamento: 08.01.2007*